


CU 2024

Stefania Vettorello

MEMBRO DEL CENTRO STUDI – CPO di Torino



PROCEDURE INTERNE

AGGIORNAMENTO ADDIZIONALI

VOCI PAGA -> DEDUCIBILITA' /
DETRAIBILITA'

STAMPE DI CONTROLLO

- imponibile fiscale / ritenute /
addizionali
- imponibile previdenziale / imponibile
Uniemens
- quietanze F24

ELENCHI / SITUAZIONI DA
ATTENZIONARE / QUADRI CT
e CSO

LE SCADENZE - 1

18 marzo consegna CU 2024 ai singoli percipienti

18 marzo trasmissione telematica CU 2024 contenenti redditi dichiarabili con il Mod. 730 precompilato

21 marzo trasmissione telematica CU 2024 errate inviate entro il 18 marzo (*)

31 ottobre trasmissione telematica CU 2024 contenenti redditi esenti e/o non dichiarabili con il 730 precompilato

5 novembre trasmissione telematica CU 2024 errate inviate entro il 31 ottobre (*)

(*) l'Agenzia delle Entrate (Circolare 6/2015) ha precisato che i cinque giorni entro i quali è possibile re-inviare certificazioni errate (trasmesse entro i termini) senza incorrere nella prescritta sanzione si computano sempre dalla scadenza ordinaria (a prescindere quindi da eventuali posticipo della scadenza per effetto del calendario)

LE SCADENZE - 2

ANNULLAMENTO e SOSTITUZIONE

- s'intendono entro la scadenza
- qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.
- oltre la scadenza?

TELEMATICO

FRONTESPIZIO

nel quale indicare le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati identificativi del sostituto d'imposta e del rappresentante firmatario, al contenuto del flusso ed all'eventuale impegno alla presentazione telematica da parte di un intermediario abilitato

quadro CT (eventuale)

da utilizzare per comunicare l'utenza telematica presso la quale ricevere i modelli 730-4 elaborati dai c.a.f. e resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

CERTIFICAZIONI UNICHE RILASCIATE DAL SOSTITUTO

contenenti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ad alcuni redditi diversi, ai corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, alle somme erogate a seguito di procedure di esproprio e di pignoramento presso terzi, ai corrispettivi derivanti da locazioni brevi

QUADRO CT

CHI DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:

- i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

CHI NON DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:

- i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

- in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

CERTIFICAZIONE UNICA 2024



QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale <input type="text"/>	
	Numero di cellulare <input type="text"/>	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>
SEZIONE A Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata	
	<input type="checkbox"/> UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE	<input type="checkbox"/> UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL Codice sede Entratel <input type="text"/>
SEZIONE B Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato	
	Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario incaricato 1 <input type="text"/>
	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato 3 <input type="text"/>	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato 2 <input type="text"/>
		Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato 4 <input type="text"/>
	alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.	
	FIRMA DEL SOSTITUTO <input type="text"/>	

**DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME**

Codice fiscale				Cognome o Denominazione				Nome			
17				12				13			
Sesso		Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia di nascita (sigla)	Categorie particolari	Eventi eccezionali	Casi di esclusione dalla precompilata	Stato estero
14		15 giorno mese anno			16		17	18	19	10	11
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2023											
Comune				Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni			
20				21		22		23			
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2024											
Comune				Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni			
24				25		26		27			

**DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE**

DATI ANAGRAFICI

- Campi 20-21-22-23 / 24-25-26-27
- gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
- se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2023 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2023 indicare il nuovo domicilio.
- FUSIONE COMUNI punti 23 / 27

30			
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI			
Codice di identificazione fiscale estero		Località di residenza estera	
40		41	
Via e numero civico	Non residenti Schumacker	Codice Stato estero	
42	43	44	
DATA		FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA	
giorno	mese	anno	

DATI ANAGRAFICI

- percipiente (sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo) che è un soggetto “non residente”.
- nel punto 40 indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza;
- nei punti 41 e 42 indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 44 evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella H.

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale		Cognome o Denominazione		Nome				
1		2		3				
Sesso	Data di nascita		Provincia di nascita (sigla)	Categorie particolari	Eventi eccezionali	Casi di esclusione dalla precompilata	Stato estero	
M o F	14	15	16	17	18	19	10	11
giorno		mese		anno				
Comune (o Stato estero) di nascita								
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2023								
Comune		Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni		
20		21		22		23		
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2024								
Comune		Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni		
24		25		26		27		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI ANAGRAFICI

- Campi 20-21-22-23 / 24-25-26-27
- gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
- se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2023 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2023 indicare il nuovo domicilio.
- FUSIONE COMUNI punti 23 / 27

CATEGORIE PARTICOLARI

SEZ. DATI ANAGRAFICI – campo 8



TABELLA G – ISTRUZIONI MIN.

TABELLA G - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 50, comma 1, lett. g), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T4	Corte Costituzionale categoria ad esaurimento
F	Graduati e truppa	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del Tuir)
G	Sottufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
H	Ufficiali	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir)
K	Magistrati	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero	Z	Eredi
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir)	Z2	Ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi)
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir)	Z3	Soci di cooperative artigiane di cui legge n. 208 del 2005
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir)	Z4	Dipendenti di ditta appaltatrice inadempiente
Q	Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir)		
S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir)		

EVENTI ECCEZIONALI

SEZ. DATI ANAGRAFICI – campo 9

CODICE 1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

CODICE 99 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

CASI DI ESCLUSIONE DA PRECOMPILATA

SEZ. DATI ANAGRAFICI – campo 10

- CODICE 1 nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all'art. 50 comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
- CODICE 2 nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni.

Codice fiscale del percipiente _____ Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4			
REDDITI	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI						
	Assegni periodici composti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	RAPPORTO DI LAVORO			
	5	6	Data di inizio		Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
			giorno mese anno	giorno mese anno	10	11	
	Redditi erogati in franchi						
	12						
RITENUTE							

DATI FISCALI

- campo 1 – tempo indeterminato
- campo 2 – tempo determinato
- ➔ **RAPPORTI CON STESSO SOSTITUTO**
- campo 6 – giorni detrazione
- campo 8 – data di inizio
- campo 9 – data di cessazione
- campo 10 – in forza al 31/12

Codice fiscale del percipiente Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
REDDITI	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO				
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Redditi erogati in franchi						
	<input type="text"/>						
RITENUTE							

DATI FISCALI

- campo 11 – PERIODI PARTICOLARI

– il codice 1 nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d'imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell'anno. In tal caso nel punto 8 deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro congruato;

– il codice 2 se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad es. periodo di aspettativa non retribuita);

– il codice 3 nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);

– il codice 4 nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

RITENUTE

Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2022 trattenuta nel 2023		Addizionale regionale 2023 rapporti cessati			
21		22		23		24			
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
Saldo 2022		Acconto 2023		Saldo 2023		Rapporti cessati 2023		Acconto 2024	
25		26		27		28		29	
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2023					
30		31		32					
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA									
Acconto 2023		Saldo 2023		su trattenute 2023 a saldo		su trattenute 2023 in acconto			
33		34		35		36			
Esito		Assistenza fiscale diretta		Presenza 730/4 integrativo		Presenza 730/4 rettificativo			
51		52		54		55			
SALDO IRPEF 2022									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato			
61		62		63		64			
ADDITIONALE REGIONALE 2022									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Regione	
71		72		73		74		75	
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2022									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Comune	
81		82		83		84		85	
SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2022									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato			
91		92		93		94			

**ASSISTENZA FISCALE
730/2023
DICHIARANTE**

DATI FISCALI

- sez. Ritenute
- sez. Assistenza fiscal dich./con./sospesa

Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		Richiesta di minor acconto		Acconti Irpef sospesi		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti cedolare secca sospesi	
337		338		331		332		333	
ONERI DETRAIBILI		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo		
341	342	343	344	345	346				
Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo				
347	348	349	350	351	352				
DETRAZIONI E CREDITI		Imposta lorda	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati					
361	362	367							
Totale detrazioni per oneri	Detrazioni per canoni di locazione	Credito riconosciuto per canoni di locazione	Credito non riconosciuto per canoni di locazione						
369	370	371	372						
Credito per canoni di locazione recuperato	Totale detrazioni	Imposta netta	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero						
373	374	375	376						
Codice stato estero	Anno di percezione reddito estero	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera definitiva						
377	378	379	380						
CREDITO D'IMPOSTA APE									
Utilizzato		Rimborsato							
381	382								
COMPARTO SICUREZZA									
Compenso erogato		Detrazione fruita		Detrazione non fruita					
383	384	385							
TRATTAMENTO INTEGRATIVO									
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio				
390	391	392	393	394	395				
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto					
397	398	399	400	403					

DATI FISCALI

- oneri detraibili sostenuti dal dipendente
- detrazioni e crediti
- trattamento integrativo

Codice fiscale del percipiente _____ Mod. N. _____

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1 531	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2 532	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3 533	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4 534	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5 535
Codice fiscale		Causa	Reddito conguagliato già compreso nel punto 1 538	Reddito conguagliato già compreso nel punto 2 539
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3 540	Reddito conguagliato già compreso nel punto 4 541	Reddito conguagliato già compreso nel punto 5 542	Ritenute 543	
Addizionale regionale 544	Addizionale comunale acconto 2023 545	Addizionale comunale saldo 2023 546		
Ritenute sospese 547	Addizionale regionale sospesa 548	Addizionale comunale in acconto sospesa 549	Addizionale comunale a saldo sospesa 550	

REDDITI ESENTI

codice	ammontare	codice	ammontare
551	552	553	554

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Quota esente 561	Quota imponibile 562	Ritenute Irpef 563	Addizionale regionale all'Irpef 564
Ritenute Irpef sospese 565	Addizionale reg. all'Irpef sospesa 566		

DATI FISCALI

- Nei punti da 531 a 535 deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione mortis causa, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nella ipotesi in cui le somme erogate da un precedente sostituto sotto forma di premio di risultato siano state assoggettate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate a tassazione ordinaria, l'indicazione di tali somme dovrà essere riportata in questa sezione nei punti 531 o 532 e nella sezione "somme erogate per premi di risultato", nei punti da 611 a 620.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- ▶ CON ESTINZIONE
- ▶ SENZA ESTINZIONE

DATI FISCALI

- **FRONTALIERI** redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi riportare nel punto 455 i redditi percepiti a fronte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e nel punto 456 i redditi percepiti a fronte di un contratto di lavoro a tempo determinato. Tali importi devono essere considerati al lordo della quota esente (euro 7.500,00).

- **ALTRI REDDITI** indicati dal lavoratore
- **REDDITI ESENTI** es. quota esente per impatriati o residenti all'estero

ALTRI DATI								
REDDITO FRONTALIERI								
Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	Pensione orfani non compione d'Italia	Numero giorni marittimi	Altri redditi	Periodo di pensione			
455	456	457	458	459	461			
REDDITI ESENTI				BONUS E STOCK OPTION				
codice	ammontare	codice	ammontare	anno	eccedenza	ritenute		
462	463	464	465	466	467	468		
Irapel da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio		Irapel trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio		Irapel da versare all'erario da parte del dipendente		Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	
469		470		471		472	473	
EROGAZIONI IN NATURA				Somme restituite al netto della ritenuta subita		Indennità di disoccupazione NASPI	Trattamento integrativo speciale erogato	
Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico	Bonus carburanti	474	475	476	477	478	479

REDDITO FRONTALIERI

Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	Pensione orfani non campione d'Italia	Numero giorni marittimi	Altri redditi	Periodo di pensione
455	456	457	458	459	461

REDDITI ESENTI

codice	ammontare	codice	ammontare
462	463	464	465

BONUS E STOCK OPTION

anno	eccedenza	ritenute
466	467	468

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio

469

Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio

470

Irpef da versare all'erario da parte del dipendente

471

Applicazione maggiore ritenuta

472

Casi particolari

473

EROGAZIONI IN NATURA

Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico
474	475 NUOVO

Bonus carburanti

476

Somme restituite al netto della ritenuta subita

477

Indennità di disoccupazione NASPI

478

Trattamento integrativo speciale erogato

479 **NUOVO**

EROGAZIONI IN NATURA

ai sensi dell'art. 51, c. 3, TUIR, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 €

esemplificazioni di erogazioni in natura (fringe benefits): buoni acquisto, buoni carburante, cesti natalizi, beni prodotti dall'azienda, premi per assicurazioni contro rischi extra-professionali, concessione in uso promiscuo o privato di auto aziendali, messa a disposizione di unità immobiliari, concessione di prestiti a tasso agevolato

in caso di superamento del limite di esenzione sopra indicato, l'intero valore delle erogazioni in natura concorre alla formazione del reddito imponibile

per la verifica del limite di esenzione devono essere considerati tutti benefits ricevuti dal lavoratore (quindi in caso di più rapporti intrattenuti durante l'anno si deve avere riguardo alla somma dei benefits erogati dai diversi datori di lavoro)

EROGAZIONI IN NATURA

PER IL 2023, 'art. 40 del D.L. 48/2023 (conv. Legge 85/2023) ha previsto esclusivamente a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico:

l'innalzamento del limite annuo di esenzione a 3.000,00 €

l'inclusione tra i fringe benefits delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas

in caso di superamento del limite di esenzione, l'intero valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e delle somme rese disponibili per il pagamento delle utenze domestiche concorre alla formazione del reddito imponibile

per gli altri lavoratori si applicano le regole ordinarie, che stabiliscono in 258,23 € il limite di esenzione annuo e non ricomprendono tra i benefits il rimborso delle utenze domestiche

EROGAZIONI IN NATURA

con Circolare 23/E del 01/08/2023 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- ← per figli fiscalmente a carico si intendono i figli (compresi i nati fuori del matrimonio riconosciuti e gli adottivi e affidati) titolari di redditi propri di ammontare annuo non superiore a 2.840,51 € ovvero a 4.000,00 € se di età non superiore a 24 anni
- ← la condizione di figlio a carico è può essere compiutamente verificata al 31/12 di ogni anno
- ← in caso di figli fiscalmente a carico di entrambi i genitori, il limite d'esenzione di 3.000 € è riconosciuto in misura intera ad ogni genitore (anche nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli a carico al genitore titolare del reddito più elevato);
- ← i figli si considerano a carico indipendentemente dalla effettiva fruizione della relativa detrazione; quindi i figli di età inferiore a 21 anni restano fiscalmente a carico benché per essi non venga più riconosciuta la detrazione (dal 2022 sostituita dall'assegno unico universale)

EROGAZIONI IN NATURA

con riferimento alle somme rese disponibili per il pagamento delle utenze domestiche, si ritengono valide le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2022 (Circolare 35/E del 04/11/2022):

- ← le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente o dai suoi familiari a prescindere che negli stessi sia stata stabilita la loro residenza o il loro domicilio
- ← sono ricomprese le utenze intestate al condominio (per la quota a carico del singolo condomino) e quelle intestate al proprietario se nel contratto di locazione è previsto l'addebito analitico al locatario
- ← il datore di lavoro deve acquisire e conservare documentazione idonea a giustificare la natura della somma erogata (fatture e ricevute di pagamento) oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze e nella quale siano indicati gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento)
- ← al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio, il datore di lavoro deve comunque acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il lavoratore attesti la circostanza che le fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso (anche presso terzi)

EROGAZIONI IN NATURA

l'applicazione del limite di esenzione di 3.000 € da parte dei sostituti d'imposta è subordinata alla dichiarazione scritta da parte del lavoratore di avervi diritto, nella quale deve essere riportato il codice fiscale del/i figlio/i fiscalmente a carico

il lavoratore per il quale sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché i figli hanno conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti previsti per essere considerati fiscalmente a carico (circostanza compiutamente verificabile solo a fine anno), è tenuto a darne tempestiva comunicazione al sostituto d'imposta, che provvede a recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto

EROGAZIONI IN NATURA

EROGAZIONI IN NATURA	
Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico
474	475

punto 474: valore complessivo delle retribuzioni in natura erogate (anche a titolo di liberalità) alla generalità dei lavoratori (senza figli fiscalmente a carico), per i quali è previsto il limite di esenzione ordinario di 258,23 €annui

punto 475: valore complessivo delle retribuzioni in natura erogate (anche a titolo di liberalità) ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, per i quali è previsto il limite di esenzione ordinario di 3.000,00 €annui

il valore dei fringe benefits deve essere sempre indicato, indipendentemente dal relativo ammontare (dunque anche se superiore alle soglie di esenzione sopra indicate)

IL VALORE DEI FRINGE BENEFITS DEVE ESSERE SEMPRE INDICATO, INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO AMMONTARE (DUNQUE ANCHE SE SUPERIORE ALLE SOGLIE DI ESENZIONE SOPRA INDICATE)

EROGAZIONI IN NATURA - ESEMPI

lavoratore senza figli a carico al quale vengono corrisposti/erogati nell'anno:

- compenso in denaro corrispettivo dell'attività prestata 22.000,00 € (valore fiscale)
- buono acquisto di 100,00 € da spendere presso un grande magazzino (retribuzione in natura)
- strenna natalizia valore 85,00 € (erogazione liberale in natura)
- somma 250,00 € per la nascita del figlio (erogazione liberale in denaro)

retribuzioni e liberalità in natura = 100,00 + 85,00 = 185,00 €

non concorrono alla formazione del reddito imponibile (valore complessivo < 258,23 €)

erogazione liberale in denaro = 250,00 € (sempre imponibile)

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	EROGAZIONI IN NATURA	
	Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico
1 22.250,00	474 185,00	475

EROGAZIONI IN NATURA – ESEMPI

lavoratore senza figli a carico al quale vengono corrisposti nell'anno compensi in denaro (corrispettivo dell'attività prestata) 30.000,00 € e viene concesso l'uso promiscuo di un'auto aziendale da cui deriva un fringe benefit annuo pari a 2.430,00 €

retribuzione in natura = 2.430,00 €

concorre alla formazione del reddito imponibile (valore > 258,23 €)

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	EROGAZIONI IN NATURA	
	Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico
1 32.430,00	474 2.430,00	475

EROGAZIONI IN NATURA

lavoratore con figli a carico al quale vengono corrisposti nell'anno compensi in denaro 30.000,00

€ e viene concesso l'uso promiscuo di un'auto aziendale da cui deriva un fringe benefit annuo pari a 2.430,00 €

retribuzione in natura = 2.430,00 €

non concorre alla formazione del reddito imponibile (valore < 3.000,00 €)

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	EROGAZIONI IN NATURA	
	Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico
1 30.000,00	474	475 2.430,00

TASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir 580	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 581 NUOVO	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 582
di cui Bonus carburante 583					
Codice 591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 592	Benefit 593	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 594	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 595	Imposta sostitutiva 596
Imposta sostitutiva sospesa 597	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 599	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir 600	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 601 NUOVO	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 602
di cui Bonus carburante 603					
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI					
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 611	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 612	Codice fiscale 613		Codice 614	
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 615	Benefit 616	Imposta sostitutiva 617	Imposta sostitutiva sospesa 618		
Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 619	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 620				
BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI					
Contributo alle forme pensionistiche complementari 631	Contributo di assistenza sanitaria 632				

BONUS CARBURANTI

l'art. 1 del D.L. 5/2023 ha previsto, solo per l'anno 2023, che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburante che dovessero essere erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato (anche ad personam) non concorre alla formazione del reddito imponibile se di ammontare non superiore a 200,00 €

in sede di conversione, la Legge 23/2023 ha stabilito che il limite di esenzione si applica solo ai fini fiscali e non anche ai fini contributivi (quindi il loro valore deve essere assoggettato a contribuzione)

con Circolare 23/E del 01/08/2023 l'Agenzia delle Entrate (richiamandosi anche alle disposizioni di prassi emanate nel 2022) ha precisato:

l'esenzione dei buoni carburante rappresenta una ulteriore e autonoma agevolazione rispetto a quella riferita alla generalità dei fringe benefits ex art. 51, c 3, TUIR; quindi è possibile erogare in esenzione da imposta 200,00 € di buoni carburante e 258,23 € (ovvero 3.000,00 € per i lavoratori con figli a carico) di altri beni/servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina)

in caso di superamento del limite di esenzione, l'intero valore dei buoni carburante concorre alla formazione del reddito imponibile

l'ambito di applicazione della disposizione è quello dei datori di lavoro del settore privato e i soggetti beneficiari sono i soli lavoratori dipendenti (non anche i percettori di redditi assimilati)

i buoni carburante devono essere utilizzati per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano) ma anche per la ricarica di veicoli elettrici

BONUS CARBURANTI

Bonus carburanti
476

- punto 476: valore complessivo dei buoni carburante erogati da datori di lavoro del settore privato ai propri lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti (da indicare indipendentemente dal loro ammontare)

BONUS CARBURANTI

lavoratore senza figli a carico al quale vengono corrisposti/erogati nell'anno:
compenso in denaro corrispettivo dell'attività prestata 22.000,00 € (valore fiscale)
buono acquisto di 250,00 € da spendere presso un grande magazzino
buono carburante di 200,00 €
buono acquisto 250,00 € interamente esente < 258,23 € buono carburante 181,02 € interamente esente < 200,00 €
valore buono 200,00 € al netto della quota di contributi c/o lavoratore

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	EROGAZIONI IN NATURA		Bonus carburanti
	Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico	
1 22.000,00	474 250,00	475	476 181,02

DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO

l'Agencia delle Entrate (nota 386245 del 27/10/2023) ha chiarito che l'obbligo di indicare nella CU i dati sopra ricordati sussiste solo nei seguenti casi:

richiesta del lavoratore di riconoscimento in busta delle detrazioni per le spese sostenute per conto del figlio (es. spesa medica intestata al figlio);

attribuzione in sede di calcolo dell'addizionale regionale di agevolazioni correlate alla presenza di figli a carico;

applicazione del limite di esenzione di 3.000,00 € per i benefits erogati nel 2023 ai lavoratori con figli fiscalmente a carico (in luogo dell'ordinario limite di esenzione di 258,23 €)

nel contempo l'Agencia ricorda che qualora il sostituto disponga di questi dati o non abbia particolari difficoltà a reperirli, la loro indicazione nelle CU risulta comunque utile a incrementare il proprio patrimonio informativo

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISMO

l'art. 39-bis del D.L. 48/2023 (conv. Legge 85/2023) riconosce ai lavoratori del settore turismo che nel 2022 risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 €, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi rese nel periodo dal 01/06/2023 al 21/09/2023

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISMO

con Circolare 26/E del 29/08/2023 l' Agenzia delle Entrate ha precisato:

destinatari del beneficio sono i lavoratori dipendenti impiegati nel settore privato del comparto turistico (strutture ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilimenti termali) che nell'anno 2022 risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 € (si computano tutti i redditi percepiti, anche da più datori di lavoro, compresi quelli derivanti da attività diversa da quella svolta nel settore turistico)

il trattamento si calcola sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno, riferita alle prestazioni rese dal 01/06/2023 al 21/09/2023

ai fini della definizione di lavoro straordinario e di lavoro notturno occorre fare riferimento alla disciplina giuslavoristica contenuta nel D.Lgs. 66/2003

lavoro straordinario = lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro

periodo notturno = periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5.00

Trattamento integrativo
speciale erogato

479

- punto 479: importo del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turismo ex art. 39-bis del D.L. 48/2023 calcolato sulle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno riferite alle prestazioni rese dal 01/06/2023 al 21/09/2023

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISMO

il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d'imposta previa richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, l'ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022

il trattamento è erogato a partire dalla prima retribuzione utile (comprendendo anche eventuali quote riferite a mesi precedenti); il trattamento può essere erogato anche successivamente al 21/09/2023 ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale

il sostituto d'imposta recupera gli importi erogati mediante compensazione in F24 (utilizzando il codice tributo 1702)

il recupero in compensazione non è soggetto ai limiti e vincoli ordinariamente previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISMO

lavoratore addetto alla reception di albergo (con reddito di lavoro dipendente 2022 di 25.000 €) al quale vengono corrisposti nel periodo 01/06/2023 – 21/09/2023:

compenso per lavoro prestato in orario notturno 1.870,00 € (valore fiscale)

compenso per lavoro straordinario prestato in giorni festivi 210,00 € (valore fiscale)

trattamento integrativo speciale = 2.080,00 € $(1.870,00 + 210,00) \times 15\% = 312,00$ €

Trattamento integrativo speciale erogato	
479	312,00

MANCE

la Corte di Cassazione, con Ordinanza 26510 del 30/09/2021, ha statuito che le mance costituiscono a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente

il legislatore ha fatto propria questa tesi con la Legge di Bilancio 2023 che, nel prevedere un regime di tassazione agevolato per le mance percepite dai lavoratori del settore alberghiero e dei pubblici esercizi, ne conferma l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente

MANCE

l'art. 1, cc. 58-62, della Legge 197/2022 dispone che le somme elargite dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF pari al 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro

tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e non sono computate ai fini del calcolo del TFR

MANCE

possono fruire di questo regime di tassazione agevolata i lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 €

l'Agenzia delle Entrate (Circolare 26/E del 29/08/2023) ha precisato:

la tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance (la tassazione ordinaria è possibile solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore)

il requisito reddituale è riferito al periodo d'imposta precedente quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva

devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività diversa da quella svolta nel settore ricettivo e della ristorazione, comprese le eventuali mance percepite (anche quelle assoggettate ad imposta sostitutiva)

MANCE

**i requisiti soggettivi per l'applicazione del regime fiscale sostitutivo sono tre:
assenza di una rinuncia scritta all'applicazione del regime fiscale sostitutivo
percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori
a 50.000 €**

titolarità di un rapporto di lavoro in uno specifico comparto economico

**l'ambito oggettivo di applicazione del regime fiscale agevolato è puntualmente
definito dall'INPS nella Circolare 106 del 20/12/2023, alla quale è allegato
l'elenco dei codici Ateco identificativi delle attività interessate (vedere slides
successiva)**

MANCE

55.10.00 - alberghi	55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori
55.20.10 - villaggi turistici	56.10.11 - ristorazione con somministrazione
55.20.20 - ostelli della gioventù	56.10.12 - attività di ristorazione connesse a az.agricole
55.20.30 - rifugi di montagna	56.10.13 - attività di ristorazione connesse a az.ittiche
55.20.40 - colonie marine e montane	56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
55.20.51 - bed & breakfast, residence, case vacanza	56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
55.20.52 - attività di alloggio connesse a aziende agricole	56.10.42 - ristorazione ambulante
55.20.53 - attività di alloggio connesse a aziende ittiche	56.10.50 - ristorazione su treni e navi
55.30.00 - campeggi e aree attrezzate per camper/roulotte	56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
55.90.10 - gestione vagoni letto	93.29.20 - gestione stabilimenti balneari

MANCE

la tassazione sostitutiva opera entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro

l'Agenzia delle Entrate (Circolare 26/E del 29/08/2023) ha precisato:

- la base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per prestazioni rese nel settore ricettivo e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti intercorsi con datori di lavoro diversi
- il limite del 25% rappresenta una franchigia, quindi in caso di superamento soltanto la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria e a contribuzione
- il superamento del limite reddituale di 50.000 € (requisito per l'accesso al regime sostitutivo) non rileva nell'anno in cui si percepiscono le mance ma costituisce causa ostativa alla tassazione agevolata delle mance che saranno percepite nell'anno successivo

MANCE

la tassazione sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta previa verifica del rispetto del requisito reddituale (limite 50.000 €) riferito all'anno precedente se è stato l'unico datore di lavoro ad avere rilasciato la CU per l'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva; altrimenti è necessario che il lavoratore attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente

nell'applicare l'imposta sostitutiva il datore di lavoro deve tener conto sia delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici che di quelle che i lavoratori ricevono in denaro

MANCE

oltre alla situazione reddituale dell'anno precedente, il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta, ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili (25% del reddito percepito nell'anno per prestazioni rese nel settore ricettivo e della ristorazione), l'importo del reddito percepito nell'anno corrente presso altri datori di lavoro e quello delle eventuali mance assoggettate da questi ultimi ad imposta sostitutiva

MANCE

il sostituto d'imposta deve effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva con le ordinarie modalità, utilizzando in F24 il codice tributo 1067

il sostituto d'imposta deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate ad imposta ordinaria sia quelle assoggettate ad imposta sostitutiva, nonché l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore

qualora sia stata applicata l'imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore deve provvedere, in sede di dichiarazione dei redditi, ad assoggettare a tassazione ordinaria le somme percepite a titolo di mance

MANCE

punto 651: reddito utile per il calcolo dell'importo massimo assoggettabile a tassazione sostitutiva

trattasi della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente relativi a prestazioni rese nel settore turistico, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti intercorsi con datori di lavoro diversi la compilazione di questo punto è sempre richiesta in relazione alle prestazioni rese nel settore turistico, anche in assenza di mance (integrazione istruzioni 07/02/2024)

punto 652: importo delle mance assoggettate a imposta sostitutiva 5%

punto 653: importo dell'imposta sostitutiva operata sulle mance

Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
651	652	653	654	655

MANCE

- **punto 654: importo dell'imposta sostitutiva non operata per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (importo già ricompreso nel punto 653)**
- **punto 655: importo delle mance assoggettate a tassazione ordinaria a seguito di espressa rinuncia del lavoratore alla tassazione sostitutiva o per superamento dell'importo assoggettabile a tassazione sostitutiva (25% del reddito riferibile all'attività resa nel settore turistico)**

REDDITI DA LAVORO SPORTIVO

dati relativi ai compensi assoggettati al regime fiscale agevolato ex art. 36 D.Lgs. 36/2021

il D.Lgs. 36/2021 ha riformato la disciplina degli enti sportivi (professionistici e dilettantistici) e la disciplina del lavoro sportivo con decorrenza 01/07/2023

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786

REDDITI DA LAVORO SPORTIVO

nel settore professionistico il rapporto di lavoro sportivo

- si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato ove l'attività sportiva sia prestata in via prevalente e continuativa
- può costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
 - l'attività si svolge nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
 - lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che concerne la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento;
 - la prestazione oggetto del contratto, pur di carattere continuativo, non supera 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese oppure 30 giorni ogni anno

REDDITI DA LAVORO SPORTIVO

nel settore dilettantistico il rapporto di lavoro sportivo

si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti:

- la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera (nei confronti del medesimo committente) le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive
 - le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva
- trattasi di presunzione relativa (è ammessa la prova contraria a carico di chi intende far valere una diversa qualificazione del rapporto)

resta comunque ferma la possibilità di instaurare, ricorrendone i presupposti, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle co.co.co.

REDDITI DA LAVORO SPORTIVO

**attività amministrativo-gestionali nel settore dilettantistico
ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-
gestionale resa in favore di associazioni e società sportive
dilettantistiche può costituire oggetto di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa**

REDDITI DA LAVORO SPORTIVO

SETTORE PROFESSIONISTICO FINO AL 30/06/2023

la tassazione dei compensi dei lavoratori sportivi era effettuata applicando le normali regole previste dal TUIR per la tipologia del rapporto instaurato

SETTORE PROFESSIONISTICO DAL 01/07/2023

la tassazione dei compensi dei lavoratori sportivi continua a essere effettuata applicando le normali regole previste dal TUIR per la tipologia del rapporto instaurato con la seguente eccezione

le retribuzioni percepite dagli atleti professionisti di età inferiore a 23 anni non costituiscono reddito imponibile fino all'importo annuo massimo di 15.000 € per quanto riguarda gli sport di squadra, la disposizione si applica alle società sportive il cui fatturato nella stagione sportiva precedente quella nella quale viene applicata la norma non risulta superiore a 5 milioni di euro

REDDITI DA LAVORO SPORTIVO

SETTORE DILETTANTISTICO FINO AL 30/06/2023

erano qualificati redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del TUIR:

- indennità, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali e da qualunque organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto

per esercizio di attività sportive dilettantistiche si intendono le attività svolte da soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive a carattere dilettantistico: atleti, allenatori, giudici e commissari di gara, dirigenti accompagnatori

- compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche

la tassazione alla fonte di questi redditi (esenti fino a 10.000 € annui) era la seguente:

- nessuna ritenuta sui primi 10.000,00 € (franchigia esente da tassazione)
- ritenuta a titolo d'imposta (tassazione definitiva) sui successivi 20.658,28 €
- ritenuta a titolo d'acconto sulle somme eccedenti 30.658,28 €

la ritenuta era pari all'aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (attualmente 23%) maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'IRPEF (stabilite dallo Stato solo per l'imposta addizionale regionale nella misura dell'1,23%)

REDDITI DA LAVORO SPORTIVO

SETTORE DILETTANTISTICO FINO AL 30/06/2023

erano qualificati redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del TUIR:

- indennità, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali e da qualunque organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto

per esercizio di attività sportive dilettantistiche si intendono le attività svolte da soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive a carattere dilettantistico: atleti, allenatori, giudici e commissari di gara, dirigenti accompagnatori

- compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche

la tassazione alla fonte di questi redditi (esenti fino a 10.000 € annui) era la seguente:

- nessuna ritenuta sui primi 10.000,00 € (franchigia esente da tassazione)
- ritenuta a titolo d'imposta (tassazione definitiva) sui successivi 20.658,28 €
- ritenuta a titolo d'acconto sulle somme eccedenti 30.658,28 €

la ritenuta era pari all'aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (attualmente 23%) maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'IRPEF (stabilite dallo Stato solo per l'imposta addizionale regionale nella misura dell'1,23%)

Nella sezione relativa ai pignoramenti devono essere indicati tutti i pignoramenti, anche quelli senza ritenuta?

Dal contenuto delle istruzioni di compilazione si evince che la certificazione unica deve essere predisposta soltanto quando il creditore pignoratizio è una persona fisica. Se invece il creditore pignoratizio è una persona giuridica l'indicazione delle somme pignorate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770. Nella CU devono essere indicate, con riferimento ai creditori pignoratizi persone fisiche, sia le somme pignorate assoggettate a ritenuta sia quelle non assoggettate a ritenuta (a seconda della tipologia reddituale della somma oggetto di pignoramento).